



COMUNE
DI CERVIA

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E
DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con delibera di C.C. n.16 del 24/03/2010



COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

approvato con delibera del C.C. n.16 del 24.03.2010

In applicazione e conformità delle disposizioni previste dal DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e dal DL n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012, nonché dal D. Lgs n. 147/ 2012, cessano di trovare applicazione gli articoli 5, 6 7 e 8, 2° c, del presente regolamento.

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è liberalizzata ed è soggetta al solo possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, così come modificato dal D.Lgs n.147/2012, senza la previsione di ulteriori criteri quantitativi o qualitativi per l'avvio dell'attività, e al rispetto delle disposizioni del TULPS, delle norme sulla sorvegliabilità dei locali, delle norme edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico comunque applicabili.

Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è trasformato in segnalazione certificata di inizio attività (scia); per cui in tutti i casi in cui nel regolamento viene utilizzato il termine "domanda" o "autorizzazione" o dichiarazione di inizio attività si deve intendere che il procedimento amministrativo è trasformato in Scia, con controllo da parte dell'Amministrazione comunale entro 60 gg. dalla presentazione della Scia.

SOMMARIO

ART. 1 -	AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI	Pag. 3
ART. 2 -	ZONIZZAZIONE	" 3
ART. 3 -	ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE.....	" 4
ART. 4 -	VINCOLI SULLE ATTIVITA' NON SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE	" 4
ART. 5 -	PROGRAMMAZIONE	" 5
ART. 6 -	REQUISITI PER L' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE	" 5
ART. 7 -	VINCOLI E PRESCRIZIONI PER LA ZONA CENTRO DI MILANO MARITTIMA	" 6
ART. 8 -	VINCOLI E PRESCRIZIONI PER LA ZONA "ARENILE"	" 6
ART. 9 -	DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE	" 6
ART. 10 -	PERDITA DEI REQUISITI	" 7
ART. 11 -	ACCERTAMENTO DEI REQUISITI.....	" 7
ART. 12 -	TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI.....	" 7
ART. 13 -	CONTROLLI.....	" 9
ART. 14 -	SUBINGRESSO	" 9
ART. 15 -	SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE. "	9

ART. 16 -	DEFINIZIONE DI STAGIONALITA'	“	10
ART. 17 -	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	“	10
ART. 18 -	DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE	“	11
ART. 19 -	AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO.....	“	11
ART. 20 -	VENDITA PER ASPORTO	“	12
ART. 21 -	CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI.....	“	12
ART. 22 -	ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE.....	“	12
ART. 23 -	CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI	“	13
ART. 24 -	VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE	“	14
ART. 25 -	INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELL'UTILIZZO DEI DIFFUSORI SONORI	“	15

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

- 1 - Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 27 luglio 2003, n. 14 e delle direttive generali approvate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1879 del 23 novembre 2009.
- 2 - La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della legge, al Decreto Legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006 e ai criteri delle direttive ed è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.
- 3 - Le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, edilizia, urbanistica e i sicurezza.
- 4 - La presente disciplina è valida per anni cinque a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.

TITOLO 1 - PROGRAMMAZIONE

ART. 2 - ZONIZZAZIONE

Il territorio comunale, esclusivamente agli effetti della programmazione degli esercizi di somministrazione, si articola nelle seguenti zone:

Zona 1 - Arenile

Si definisce Arenile, la parte di territorio compresa fra la linea media di battigia (a mare) e la linea a monte individuata specificatamente dalle tavole del vigente PRG e dalle tavole costituenti il Piano dell'Arenile adottato con atto CC n. 92 del 12.12.2002.

Zona 2 – Costa, comprendente le località di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, dal confine con i comuni di Ravenna e Cesenatico, dalla Statale Adriatica compresa al mare

All'interno della zona 2 è individuata la sub zona: **Centro di Milano Marittima**, rappresentata dalla parte compresa nel perimetro (vedi planimetria)

Zona 3 – Forese, tutto il resto del territorio comunale

ART. 3 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Sono escluse dai criteri di programmazione comunale :

1. le attività di somministrazione alimenti e bevande descritte all'art. 4, comma 5 della legge regionale 26 luglio 2003, n° 14 ed al punto 3 della DGR n. 1879/2009;
2. le attività di somministrazione svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della legge regionale, mediante appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività di impresa;
3. le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito delle strutture alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale n° 16 del 28 luglio 2004 ed il cui esercizio è compatibile con la specifica tipologia ricettiva. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è collegato funzionalmente e logisticamente con l'attività di struttura ricettiva che dovrà pertanto risultare prevalente; inoltre tale attività di somministrazione non è trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività ricettiva;
4. le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 20, comma 6, della L.R. 14/2003;
5. le attività di somministrazione alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli che aderiscono ad enti o ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 4 aprile 2001 n° 235;
6. l'attività di somministrazione alimenti e bevande che avvengono nell'ambito delle attività di bed e breakfast, a condizione che siano limitate alla prima colazione e pertanto nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n° 16 del 28 luglio 2004.

ART. 4 - VINCOLI SULLE ATTIVITA' NON SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1 - Le attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione sono funzionalmente e logisticamente collegate all'attività prevalente svolta e vincolate alle condizioni che ne hanno consentito l'apertura.

Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale.

2 - L'attività di somministrazione effettuata nel caso in cui cessi il legame fisico – funzionale con l'attività che l'ha originata comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE

abrogato ai sensi del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012

ART. 6 - REQUISITI PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

abrogato ai sensi del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012

ART. 7 - VINCOLI E PRESCRIZIONI PER LA ZONA CENTRO DI MILANO MARITTIMA

abrogato ai sensi del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012

ART. 8 - VINCOLI E PRESCRIZIONI PER LA ZONA “ARENILE”

1 - Nella zona Arenile si procede al rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande nell'osservanza delle disposizioni, prescrizioni e limitazioni previste dal Piano dell'Arenile, approvato con delibera CC n.92 del 12.12.2002 , unicamente nell'ambito degli esercizi di cui all'art.4, comma 5, della L.R. 26 luglio 2003 n. 14 e nel rispetto dei requisiti igienico sanitari posseduti.

2 - *abrogato ai sensi del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012*

ART. 9 - DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

In attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1879/2009, sono consentite deroghe alla programmazione comunale qualora l'apertura di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande sia prevista:

- a) nell'ambito delle grandi strutture di vendita, autorizzate ai sensi della LR n. 14 /1999;
- b) nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 1999 o di programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di centri commerciali naturali, ai sensi dell'art. 10 bis della LR n. 41/1997, o di altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico *e testimoniale*;

ART. 10 – PERDITA DEI REQUISITI

1 - Qualora il Comune accerti il venir meno di uno o più requisiti degli esercizi, ove prescritti, il Responsabile del servizio dispone, previo avvio di procedimento, la sospensione dell'attività fino alla loro ricostituzione che deve avvenire entro un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata istanza.

2 - Qualora il provvedimento di sospensione non sia rispettato o non vengano ripristinati i requisiti minimi nei termini il Comune dispone la chiusura dell'esercizio, la cui eventuale riapertura rappresenta, ad ogni effetto, apertura di nuovo esercizio di somministrazione.

3 - Gli operatori, in presenza di gravi e comprovati motivi, compresi quelli connessi ad eventuali lavori di ristrutturazione dei locali, possono richiedere il temporaneo esonero del rispetto dei requisiti qualitativi e delle caratteristiche minime per il tempo necessario e comunque per un massimo di sei mesi.

ART. 11 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Ai requisiti che necessitano di verifica o accertamento si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Ai fini dell'insonorizzazione dei locali dovrà essere presentata la Documentazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995
- b) Deve essere prodotta asseverazione del tecnico circa il rispetto degli standard dimensionali dei locali.
- c) In ogni caso in cui si fa riferimento alla superficie di somministrazione, in essa non debbono considerarsi ricompresi eventuali spazi o aree esterne fermo restando il suo eventuale computo per altre finalità.

TITOLO II - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 12 - TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI

1 - Ai sensi del combinato disposto di cui all'art.8, commi 1 e 4, della L.R. n. 14/2003 e dell'art.20 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., sono assoggettati a *SCIA*:

- a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'art. 4, comma 2 della LR n. 14/2003
- b) il trasferimento di sede

2 - Ai sensi del combinato disposto di cui all'art.8, comma 4, della L.R. n. 14/2003 e dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., sono assoggettati a *Scia*:

- a) l'ampliamento e riduzione della superficie
- b) il subingresso in proprietà o in gestione
- c) l'apertura, l'ampliamento o riduzione di superficie delle attività indicate all'art.4, comma 5, della LR n. 14/2003, non soggette ai criteri di programmazione
- d) la somministrazione temporanea di alimenti e bevande

3 - L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata a tempo indeterminato, quindi ha validità illimitata e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. In ogni momento il Comune di Cervia può effettuare verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

4 - La domanda di autorizzazione e la dichiarazione di inizio attività devono essere presentate esclusivamente sulla modulistica appositamente predisposta e devono contenere gli elementi ivi previsti, in quanto necessari alla sua valutazione.

5 - Il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda o dichiarazione in relazione ai seguenti requisiti:

- a) requisiti morali di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 14/2003 ed artt. 11 e 92 del TULPS, nonché di quelli richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- b) requisiti professionali di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14/2003;
- c) compatibilità con i criteri di programmazione
- d) requisiti di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564

6 - Per le attività il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione, entro il termine fissato per la conclusione del procedimento, verificati il rispetto dei tempi e della documentazione, è disposto, in caso di esito positivo, il rilascio formale del titolo autorizzatorio

7 - Viceversa, l'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b) o condizioni di cui alla lett.c), determina, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in capo al responsabile del procedimento l'obbligo di procedere con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con trasformazione successiva della comunicazione in provvedimento di diniego qualora, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti non facciano pervenire per iscritto le loro osservazioni. In tal caso, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che conclude il relativo procedimento.

8 - Per le attività il cui esercizio è soggetto a dichiarazione di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art.6 e all'art. 8 della Legge Regionale n. 14/2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

9 - Nel caso in cui la verifica della sussistenza dei presupposti e requisiti di legge richiesti, dia esito negativo, il responsabile del procedimento deve darne prontamente comunicazione all'interessato, disponendo, ove ciò sia possibile, di provvedere a conformare alla normativa vigente detta attività, entro un termine prefissato, ovvero la conseguente inibizione dell'attività.

ART. 13 - CONTROLLI

1 - L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o dichiarazione di inizio attività.

2 - Il responsabile del procedimento o dell'istruttoria procede d'ufficio

- all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati ,
- all'effettuazione, anche a campione, di verifiche secondo le vigenti disposizioni dell'amministrazione comunale in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione,

3 - In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

ART. 14 - SUBINGRESSO

In caso di subingresso a un esercizio già avviato, non rispondente ai requisiti stabiliti perché operante in base alla vecchia programmazione, se chi subentra non effettua modifiche ai locali, non è tenuto ad adeguare il locale ai nuovi requisiti.

ART. 15 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 - L'autorizzazione o la dichiarazione decadono nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi.
 - b. quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della legge;
 - c. quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.

- 2 - L'attività può essere sospesa
 - a. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; l'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
 - b. quando l'esercente non rispetta gli orari, le disposizioni regolamentari e le indicazioni operative fissati dal Comune di Cervia per la tutela della pubblica quiete e dei cittadini contermini. L'attività è sospesa fino a tre giorni.

- 3 - L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - b) per motivi di pubblico interesse

ART. 16 - DEFINIZIONE DI STAGIONALITA'

- 1 - Ai sensi di quanto dispone l'art.3, comma 7, della L.R. n.14/2003 l'attività di somministrazione può essere svolta in forma stagionale per periodi che, nell'arco dell'anno solare, complessivamente non siano inferiori a 60 (sessanta) giorni e superiori a 240 (duecentoquaranta) giorni.

- 2 - Nell'ambito del territorio comunale per "stagione" si intende il periodo di tempo dal 1 marzo al 31 ottobre.
Ai fini commerciali non sono poste limitazioni di carattere temporale all'esercizio dell'attività; limitazioni possono sussistere solamente per ragioni sanitarie e di contenimento del consumo energetico.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- 1 - In occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione alle condizioni indicate di seguito e previa presentazione di apposita dichiarazione d'inizio attività.

- 2 - L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse. Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sulla dichiarazione.

- 3 - Il richiedente/dichiarante oppure il soggetto designato quale responsabile incaricato di seguire direttamente l'attività di somministrazione devono essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all'art. 6 comma 1 e dell'art.5, comma 3,4,5 della L.R. n. 14/2003.

4 - L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità; non sono, invece, richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nel caso di durata limitata

5 - Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico non sono richiesti i requisiti professionali di cui al comma 2, dell'art. 6 della L.R. n. 14/2003..

6 - Le attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanee non possono avere una durata superiore a giorni 30 consecutivi e, al medesimo organizzatore non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture prima di giorni 90 dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

7 - Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette ad autorizzazione o a denuncia di inizio attività, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

ART. 18 – DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per “superficie di somministrazione” s'intende l'area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente.

Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, magazzini, servizi igienici, uffici e simili.

ART. 19 - AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO

1 - L'attività di somministrazione può essere svolta su area esterna al locale, scoperta o coperta, privata o pubblica, di cui l'esercente abbia la comprovata disponibilità.

2 - L'attività di somministrazione esercitata su area esterna, attrezzate a tale fine in forma stabile è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività

3 - Ai fini di cui al 2° comma è considerata in forma stabile l'utilizzo dell'area per il cui approntamento è previsto ai sensi degli strumenti urbanistico – edilizi la necessità di specifico permesso di costruire ovvero di DIA.

4 - Non costituisce superficie di somministrazione, e come tale non soggetta al rilascio di autorizzazione all'ampliamento, l'area esterna utilizzata per la somministrazione effettuata con attrezzature temporanee (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere)

5 - La somministrazione effettuata con strutture temporanee è soggetta al rispetto dei requisiti igienico sanitari e, per quanto riguarda la viabilità, al Codice della strada e se su aree pubbliche anche ad autorizzazione all'occupazione del suolo .

6 - L'utilizzo delle aree esterne deve avvenire nel rispetto delle ordinanze in materia di occupazione suolo pubblico e di tutela della quiete pubblica.

ART. 20 – VENDITA PER ASPORTO

L'autorizzazione alla somministrazione abilita alla vendita per asporto dei prodotti oggetto dell'attività, ricomprendendo in tale ambito, oltre ai prodotti utilizzati per la somministrazione, i pastigliaggi, etc, anche i prodotti che consentono il perseguimento della finalità di promuovere e sviluppare il turismo,

l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 lett.e e dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 14/2003.

ART. 21 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI

Fatti salvi i programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la chiusura temporanea degli stessi è comunicata al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno.

Qualora la chiusura temporanea sia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, dovrà esserne data comunicazione anche al Comune.

ART. 22 – ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE

1 - Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione o la DIA consentono l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché non siano dotati di amplificatore separato, i diffusori sonori abbiano un livello di potenza non superiore a 20WRMS e i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2 - L'autorizzazione o dichiarazione di inizio attività abilita, inoltre, all'effettuazione di **piccoli trattenimenti** musicali senza ballo, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.

3 - Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

a)- l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali **con strumenti non amplificati**, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b)- l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

ART. 23 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

1 - Agli effetti dell'art. 22, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

Afflusso delle persone:

E' consentito un afflusso medio di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione.

Utilizzo degli spazi:

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la

sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

Ingresso gratuito:

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

Divieto di maggiorazione dei prezzi:

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento:

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- 2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- 3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

Aree esterne

Le attività di trattenimento di cui al presente articolo non possono avvenire negli spazi esterni sia che si tratti di suolo privato che di suolo pubblico in concessione.

2 - Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

3 - Le attività di spettacolo e trattenimento, diverse da quelle soprarichiamate, compreso la diffusione di musica attraverso audizioni musicali con o senza elementi dal vivo e l'utilizzo di impianti sonori muniti di amplificatori autonomi con potenza superiore a 20 W RMS, sono soggette ad autorizzazione o denuncia di inizio attività, ai sensi degli artt. 68 o 69 Tulpas .

4 - L'effettuazione di attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed, a tal fine, è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione.

Si precisa che non rientrano nel concetto di "piccoli trattenimenti" le attività di spogliarello, lap dance e simili anche se accompagnate da sottofondo musicale

5 - L'utilizzo di diffusori sonori (radio, TV, stero,) con un livello di potenza superiore a 20WRMS, e l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentita entro i limiti orari che sono stabiliti nell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e ai provvedimenti emanati a tutela dell'inquinamento acustico

ART. 24 - VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

1 - Il Comune, al fine di governare eventuali fenomeni che possano suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, mediante ordinanza sindacale, potrà impedire la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e potrà altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale

2 - Tale divieto potrà concernere:

- a) una disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di una determinata area ovvero una prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del TULPS;
- b) apposito provvedimento per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

ART. 25 - INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELL'UTILIZZO DEI DIFFUSORI SONORI

1 - Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono determinati mediante ordinanza sindacale, nel rispetto delle disposizioni di legge, previa la consultazione e il confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, garantendo una copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica. La disciplina degli orari dovrà contenere anche le indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini ai sensi dell'art. 15 della LR n. 14/2003.

2 - A tal fine sono dettati i seguenti criteri:

- al fine di assicurare la migliore copertura del servizio pubblico, è ritenuta utile la istituzione di fasce orarie di apertura obbligatoria per garantire l'adeguatezza del servizio alle esigenze della popolazione, fissando un limite giornaliero minimo ed uno massimo di apertura.
- le fasce orarie possono essere differenziate in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche delle zone in cui è suddiviso il territorio, della tipologia dell'attività esercitata, al fine garantire che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona
- per quanto attiene le attività di somministrazione non soggette alla programmazione di cui all'art. 4 della Lr n.14/2003 resta inderogabile l'obbligo di rispettare l'orario al quale è sottoposta l'attività prevalente cui la somministrazione è connessa;
- per quanto riguarda le attività accessorie, descritte dall'art. 22 del presente regolamento (uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, musica strumentale dal vivo) nonché trattenimenti e spettacoli presso gli esercizi muniti di autorizzazione ex art.68/69 Tulps, è necessario garantire il rispetto della quiete pubblica e sono consentite entro i limiti orari stabiliti dall'ordinanza e nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico.
A tal fine l'orario limite di svolgimento dei trattenimenti musicali e del funzionamento degli impianti sonori è fissato nelle ore 24.00 e le stesse attività non potranno essere riprese prima delle ore 09.00. Con la medesima ordinanza potranno essere concessi eventuali ampliamenti d'orario in periodo notturno, con modalità anche differenziate in relazione alle specificità delle zone in cui è suddiviso il territorio e/o alle caratteristiche e alla tipologia dell'attività esercitata e della struttura del locale.
I trattenimenti musicali svolti ai sensi dell'art.68/69 e della DGR 45/2002 sono consentiti nel periodo estivo non più di una volta a settimana e con durata non superiore a 3 ore

- per quanto riguarda gli esercizi annessi agli stabilimenti balneari l'orario di apertura è limitato alle ore 21.00 con possibilità di proroghe in alcune serate della stagione da stabilirsi annualmente
- in caso di particolari occasioni, circostanze ed eventi resta salva la facoltà per il Sindaco di adottare, per comprovati motivi di pubblico interesse, deroghe generali all'orario di attività ovvero, per i medesimi motivi, di imporre l'apertura degli esercizi ai fini di meglio erogare il servizio di pubblica somministrazione;
- permane in capo al Sindaco, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs n. 267/2000 non solo il generale potere di modificare gli orari degli esercizi nella misura in cui risulti necessario a rimuovere o contrastare eventuali situazioni di disturbo alla quiete pubblica o di grave pregiudizio della sicurezza urbana, ma anche il potere di ordinare la modifica degli orari nei riguardi di un solo esercizio pubblico, nei casi in cui la situazione di emergenza risulti a quest'ultimo unicamente ricollegabile, sulla base delle segnalazioni delle forze dell'ordine o di accertamenti dell'ARPA sul superamento dei limiti di rumore di zona derivanti da tale attività.
- Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico o a particolari situazioni di tempo e di luogo, può essere disposto il divieto di vendita per asporto dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, spacci di somministrazione annessi a circoli privati, laboratori artigianali alimentari ed esercizi di vendita di generi alimentari, compresa la vendita tramite distributore automatico.